



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 20/CSAT del 13 gennaio 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 10 gennaio 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. M. Lojacono.
Ricorso della società VILLARICCA CALCIO, in riferimento al C.U. n. 78 del 9.12.2021
gara Villaricca Calcio / S. Andrea del Pizzone del 9.12.2021 – Campionato 1ª Categoria.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, questa Corte dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 76 CGS in combinato disposto con l'art. 67 CGS. Infatti dagli atti non si evince che la società abbia proposto innanzi al GST. Il preannuncio e quindi il ricorso nei termini e nelle forme di cui all'art.67 CGS, di tal che il GST ha correttamente deliberato sulla scorta del solo referto di gara. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 10.01.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. M. Lojacono.
Ricorso del tesserato GIUSEPPE BISOGNO (Asd Piccolo Stadio), in riferimento al C.U. n. 37 del
23.12.2021 – D.P. Salerno.

gara Piccolo Stadio / Acerno del 18.12.2021 – Campionato 3ª Categoria - Salerno.

La CSAT letti gli atti e accertato che il reclamo è stato depositato il 29.12.21 avverso il provvedimento pubblicato sul C.U. n.37 del 23.12.2021 dal GST della D.P. Salerno, e quindi oltre i termini di cui all'art. 76, comma 3 CGS. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 10.01.2022

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI il 13 gennaio 2022.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli